



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Classificazione X.04

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Sezione Assicurazioni

CIRCOLARE n. 19 del 01-12-2016

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori delle Scuole
Ai Direttori/Presidenti dei centri di
ricerca e di servizi (Centri di
Responsabilità di I livello)
Ai Direttori/Presidenti delle Strutture
Didattiche Speciali
Alla Direttrice Generale
Ai Direttori di Direzione
Ai Responsabili di unità organizzative

LORO SEDI

OGGETTO: aggiornamento informativo sulle polizze, ad adesione facoltativa, a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile ed infortuni per soggetti che non siano già dipendenti o studenti dell'Ateneo.

Tra i servizi assicurativi, sono disponibili due polizze-convenzioni annuali con la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A a cui possono aderire, autonomamente e a proprio onere, i soggetti che svolgano attività presso l'Università degli Studi di Torino e che non siano già dipendenti o studenti dell'Ateneo.

I destinatari, i livelli di copertura e i costi sono sintetizzati nel presente documento. I testi completi delle polizze sono riportati in allegato.

Si precisa che le condizioni delle polizze restano immutate rispetto alle convenzioni in vigore precedentemente.

1. Polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi

Condizioni generali

Polizza n° 65/149604077

Assicuratore: UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Decorrenza: ore 24,00 del 31.12.2016

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2017

Testo completo della polizza in allegato.

Oggetto dell'assicurazione

La copertura interviene per il risarcimento di danni (capitali, interessi e spese), tranne quelli espressamente esclusi, involontariamente cagionati (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose), a seguito di un fatto accidentale avvenuto durante lo svolgimento di attività istituzionali dell'Università degli Studi di Torino.

Soggetti assicurabili

I soggetti che possono aderire, **facoltativamente e a proprio onere**, sono:

- frequentatori (laureati, diplomati o altri) delle varie strutture universitarie;
- professori di altre Università ospitati dall'Ateneo di Torino (visiting professor);
- cultori della materia non qualificati come borsisti, dottorandi o ricercatori;
- altri soggetti partecipanti alle attività didattiche universitarie;
- collaboratori coordinati e continuativi dei dipartimenti.

Nota: i laureati dell'Università degli Studi di Torino che svolgono tirocini extra curriculari il cui soggetto promotore è l'Ateneo, sono già coperti dalle assicurazioni dell'Ateneo.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- 1) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, fatto salvo l'utilizzo di apparecchiature contenenti sostanze radioattive per attività di ricerca e di analisi;
- 2) l'esecuzione di prestazioni medico-sanitarie.

Massimali di garanzia e limiti di risarcimento

La copertura assicurativa è prestata per un massimale di Euro 2.500.000,00 per sinistro.

Copertura territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo esclusi USA E CANADA

Costi

Fino a 180 giorni: Euro 9,00

Oltre 180 giorni (massimo 12 mesi): Euro 15,00

Ulteriori estensioni

E' possibile l'estensione della garanzia per:

- il cosiddetto "rischio in itinere" (copertura di particolare interesse) per le attività svolte presso terzi:
 - tragitto dall'abitazione - anche occasionale - al luogo formalmente autorizzato in cui si svolge l'attività e viceversa
 - tragitto dalla sede ove è svolta l'attività fino al raggiungimento di altre sedi
 - missioni dall'abitazione - anche occasionale - o dalla sede in cui viene svolta l'attività al luogo della missione e viceversa
- le attività svolte presso sedi di terzi.

Costi:

- Fino a 180 giorni: Euro 4,00

- Oltre 180 giorni (massimo 12 mesi): Euro 7,00

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI**

CONVENZIONE CON:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

VIA VERDI, 8 - 10124 TORINO

P.IVA: 80088230018

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Contratto/Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia:	parte del danno che resta a carico dell'Assicurato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Premio:	la somma dovuta alla Società
Scoperto:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice

IL CONTRAENTE

Il DIRETTORE

Divisione Patrimonio
Approvvigionamenti e Logistica
Dott. Roberto BARRERI

UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1) - PREMESSA

Fra la Spett.le UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO in seguito nella polizza denominata CONTRAENTE e UNIPOL ASSICURAZIONI SPA in seguito nella polizza denominata SOCIETA', si stipula la presente polizza di assicurazione della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI allo scopo di dare copertura assicurativa, alle condizioni tutte in polizza descritte e sottoscritte, ai soggetti di seguito specificati e definiti ASSICURATI.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 2) - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2017.

Il contratto si intenderà prorogato per un ulteriore anno, o più anni, salvo diversa comunicazione scritta che la Società dovrà esplicitamente manifestare al Contraente entro e non oltre 90 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale.

ART. 3) - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione prestata con la presente polizza copre esclusivamente la RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE degli ASSICURATI mentre svolgono la loro attività nell'ambito dell'Università o comunque sotto la sua direzione, coordinamento e controllo.

Gli Assicurati sono considerati TERZI tra di loro.

ART. 4) - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

ART. 5) - ASSICURATI

La copertura assicurativa deve valere per i soggetti sottoelencati:

- 1) Collaboratori coordinati continuativi dei Dipartimenti
- 2) Professori di altre Università ospitati dalla Contraente (*Visiting Professor*)
- 3) Cultori della materia, non qualificati come borsisti o dottorandi o ricercatori
- 4) Frequentatori delle varie facoltà, Dipartimenti o altre strutture
- 5) Altri soggetti partecipanti alle attività didattiche universitarie

per i quali l'Ente richieda le prestazioni assicurative oggetto della presente polizza

ART. 6) - MASSIMALI DI GARANZIA

La copertura assicurativa è prestata per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro.

ART. 7) - FRANCHIGIA

La franchigia di € 250,00 prevista nel frontespizio di polizza si intende abrogata.

ART. 8) - PREMIO

Il premio lordo (comprensivo di imposte) convenuto per ogni Assicurato è di:

- € 15,00 (quindici di cui per imposte € 3,34) se l'operatività della garanzia è superiore a giorni 180 (massimo 12 mesi).
- € 9,00 (nove di cui per imposte € 2,00) se l'operatività della garanzia è inferiore a giorni 180.
- Estensione rischio in itinere: € 7,00 se l'operatività della garanzia è superiore a giorni 180 (massimo 12 mesi).
- Estensione rischio in itinere: € 4,00 se l'operatività della garanzia è inferiore a giorni 180.

Alla firma della polizza si conviene un Premio lordo ANTICIPATO di € 100,00 (cento), come regolamentato all'Art. 9 che segue.

ART. 9) - MODALITA' DI ADESIONE

I soggetti Interessati potranno aderire alla Convenzione mediante il versamento, a mezzo bonifico, dei premi sopra specificati sul seguente C/C bancario:

CODICE IBAN: IT10P0845010200000000011314

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO

BENEFICIARIO: AON SPA

CAUSALE: Assicurazioni RCT e INFORTUNI

Indicando

Nome - Cognome - Residenza - Codice Fiscale

La copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della disposizione di pagamento ed avrà contestuale efficacia; scadrà automaticamente, a seconda del premio versato, dopo 6 o 12 mesi dal giorno di decorrenza.

Il presente contratto prevede un premio minimo di € 152,00, che sarà compensato con la prima rimessa mensile disponibile.

Il premio relativo alle adesioni raccolte in ciascun mese sarà trasmesso unitamente all'elenco delle persone aderenti, ad UNIPOL ASSICURAZIONI entro il giorno 10 del mese successivo.

ART. 10) - PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

II. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1) - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

ART. 2) - ESONERO DICHIARAZIONI ALTRE ASSICURAZIONI

L'assicurato viene esonerato dall'obbligo di denuncia dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni.

Nell'eventualità che oltre alla presente polizza esistano altre assicurazioni, stipulate con altre Compagnie di Assicurazione precedentemente a questa, la

presente polizza opererà in eccesso a quanto garantito dalle predette polizze nel caso di eventi da entrambe assicurati; esplicherà invece il suo pieno effetto nella eventualità in cui non esistano altre assicurazioni a copertura di eventi la cui responsabilità sia imputabile agli assicurati di questa polizza.

ART. 3) – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.)

ART. 5) – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6) – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7) – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.


ART. 8) – FORO COMPETENTE

Il foro competente è esclusivamente quello della sede (residenza) dell'Assicurato.

ART. 9) – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme delle leggi italiane.

IL CONTRAENTE



UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

Una firma manoscritta in inchiostro scuro è sovrapposta a una linea orizzontale.

III. CONDIZIONI PARTICOLARI

1) RISCHIO IN ITINERE

Quando sia stato pagato il maggior premio previsto, la garanzia deve intendersi prestata anche per il rischio in itinere ovvero sia per il percorso dall'abitazione e/o dalle sedi della Contraente verso sedi di Terzi, a seguito di specifico incarico della Contraente e/o delle sue strutture e/o convenzioni. Si precisa altresì che, in questi casi, l'assicurazione opera anche l'attività svolta nelle sedi di terzi.

La garanzia non è operante per i danni derivanti da circolazione ai sensi della Legge 990/69.

2) BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il mondo intero escluso USA e CANADA.

4) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non comprende:

- a) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, natanti e aeromobili di proprietà o in uso all'Assicurato relativamente i rischi di competenza delle leggi sulla assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore;
- b) Alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori; a fabbricati, impianti, attrezzature, merci utilizzati direttamente nell'attività dell'Assicurato;
- c) Da furto;
- d) A condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- e) Conseguenti a inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo; a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento o deviazione di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) Verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). E' tuttavia consentito l'uso di apparecchiature contenenti sostanze radioattive per attività di ricerca e di analisi.
- g) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- h) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- i) conseguenti ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- j) i danni derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (BSE);
- k) l'esecuzione di prestazioni medico-sanitarie.

5) DANNI A COSE DI TERZI IN CONSEGUENZA DI INCENDIO DI COSE DI PROPRIETA', IN USO O POSSESSO DELL'ASSICURATO.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione, implosione e/o scoppio.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per la presente estensione di garanzia e sino a concorrenza del 10% del massimale.

L'Assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose su essi mezzi trasportate.

6) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La Società risponde fino alla concorrenza del sottolimito di € 250.000,00 per ciascun sinistro, dei danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, purchè l'evento che ha causato l'inquinamento sia dovuto ad un accadimento fortuito ed accidentale.

7) DANNI A COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI - FRANCHIGIA

La Società risponde dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con l'applicazione di una franchigia fissa, per ciascun evento, di € 100,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 25.000,00.

8) INTERPRETAZIONE DEL TESTO

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

Si intendono altresì abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate che contrastino con le condizioni particolari.

IV. NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO


Agli effetti dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi il Contraente o l'Assicurato deve:

- Fare denuncia alla Società entro dieci giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- Far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- Astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

IL CONTRAENTE



UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del presente contratto è affidata a AON SPA – CORSO MARCONI 10
10125 TORINO, in qualità di broker di assicurazione della Contraente.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti,
compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti
l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto
broker.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE
Dipartimento Patrimonio
Approvvigionamento e Logistica
Dott. Roberto BARRERI

UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

**COPERTURA ASSICURATIVA
INFORTUNI PROFESSIONALI
CUMULATIVA**

CONVENZIONE CON:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

VIA VERDI, 8 - 10124 TORINO

P.IVA: 80088230018

Allegato alla polizza n° 77/149604142 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 1

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
Società:	l'impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia:	l'importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo
Scoperto:	l'importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Fra la Spett.le UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO in seguito nella polizza denominata CONTRAENTE e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in seguito nella polizza denominata SOCIETA', si stipula la presente polizza di assicurazione INFORTUNI allo scopo di dare copertura assicurativa, alle condizioni tutte in polizza descritte e sottoscritte, ai soggetti di seguito specificati e definiti ASSICURATI.

L'Assicurazione si intende prestata esclusivamente per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell'espletamento della attività dichiarata svolta nell'ambito dell'Università o comunque sotto la sua direzione, coordinamento e controllo.

ASSICURATI

La copertura assicurativa deve valere esclusivamente per i soggetti di seguito elencati:

- 1) Professori di altre Università ospitati dalla Contraente (*Visiting Professor*)
- 2) Cultori della materia, non qualificati come borsisti o dottorandi o ricercatori
- 3) Frequentatori delle varie facoltà, Dipartimenti o altre strutture
- 4) Altri soggetti partecipanti alle attività didattiche universitarie

per i quali l'Ente richieda le prestazioni assicurative oggetto della presente polizza.

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle persone assicurate. Per la identificazione delle stesse si farà riferimento alle risultanze della documentazione in possesso del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

SOMME ASSICURATE

CASO MORTE:	€ 520.000,00
CASO INVALIDITA' PERMANENTE:	€ 520.000,00

PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il premio lordo per ogni Assicurato viene convenuto come segue:

- € 18,50 se l'operatività della garanzia è inferiore a giorni 180.
- € 31,00 se l'operatività della garanzia è superiore a giorni 180 (massimo 12 mesi)
- Estensione rischio In itinere: € 9,00 se l'operatività della garanzia è inferiore a giorni 180
- Estensione rischio in itinere: € 15,00 se l'operatività della garanzia è superiore a giorni 180 (massimo 12 mesi)

Allegato alla polizza n° 77/149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 3

Il presente contratto prevede un premio minimo di € 100,00, che sarà compensato con la prima rimessa mensile disponibile.

Il premio relativo alle adesioni raccolte in ciascun mese sarà trasmesso unitamente all'elenco delle persone aderenti, ad UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro il giorno 10 del mese successivo.

MODALITA' DI ADESIONE

I soggetti interessati potranno aderire alla copertura assicurativa mediante il versamento, a mezzo bonifico, dei premi soprascriptificati sul seguente C/C bancario:

CODICE IBAN: IT10P0845010200000000011314

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO

BENEFICIARIO: AON SPA

CAUSALE: Assicurazioni RCT e INFORTUNI

Indicando

Nome - Cognome - Residenza - Codice Fiscale

DECORRENZA DELLA COPERTURA

La copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno della disposizione di pagamento ed avrà contestuale efficacia; scadrà automaticamente, a seconda del premio versato, dopo 6 o 12 mesi dal giorno di decorrenza.

PARIFICAZIONE AD INFORTUNIO

Sono considerati infortuni anche:

- a) Assideramento o congelamento
- b) Folgorazioni
- c) Colpi di sole, di calore e di freddo
- d) Eventi naturali
- e) Eventi sociopolitici
- f) Guida di veicoli e natanti in genere
- g) Scariche elettriche e contatti con corrosivi
- h) Vertigini, malori ed incoscienza
- i) Sforzi muscolari ed ernie traumatiche
- j) Rottura del tendine di Achille
- k) Arenamento, naufragio, scomparsa del mezzo di trasporto

Allegato alla polizza n° 77/149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 4

- l) Asfissia, purchè non dipendente da malattia
- m) Gli avvelenamenti da ingestione o da assorbimento di sostanze e le lesioni da contatto con sostanze corrosive
- n) L'annegamento
- o) Le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza
- p) Le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni
- q) Le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti comprese le malattie tropicali e la malaria

ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono altresì Indennizzabili:

- a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, imperizia e negligenza, nonché quelli cagionati da tumulti popolari, sommosse e atti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente.
- b) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza purchè non alla guida di veicoli/natanti
- c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, a parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile.
- d) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di **quattordici giorni** dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Rischio in itinere

Quando sia stato pagato il maggior premio previsto, la garanzia deve intendersi prestata anche per il rischio in itinere ovvero sia per il percorso dall'abitazione e/o dalle sedi della Contraente verso sedi di Terzi, a seguito di specifico incarico della Contraente e/o delle sue strutture e/o convenzioni. Si

precisa altresì che, in questi casi, l'assicurazione opera anche l'attività svolta nelle sedi di terzi.

2. Malattie professionali

- a) L'assicurazione limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestano nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali sia quelle previste nella tabella all. 4 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. sia qualsiasi malattia ivi compresa - ma di cui sia comunque provata la derivazione dall'attività svolta dagli Assicurati - e che riducano l'attitudine generica al lavoro in misura maggiore del 20% della totale, escluse, oppure, comprese mediante sovrappremio la silicosi e l'asbestosi. Resta comunque confermata come stabilito dalle norme che regolano l'assicurazione infortuni l'esclusione delle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- b) L'assicurazione per i casi di malattia professionale di cui al precedente punto a) è prestata per ciascuna persona per le stesse somme assicurate in caso di infortunio.

3. Estensione all'HIV e Epatite

Quando sia stato pagato il maggior premio previsto, la garanzia deve intendersi prestata anche per il rischio derivante dal contagio da virus HIV e Epatite avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa descritta in polizza. La Società assicura l'indennizzo indicato in polizza qualora l'Assicurato risulti positivo al contagio secondo gli accertamenti previsti e disposti dall'articolo che segue:

DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI '-CRITERI DI INDENNIZZABILITA' -

L'Assicurato che ritiene di essere stato contagiato dal virus HIV a causa di un evento accidentale occorsogli nello svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione, deve - entro tre giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto - darne avviso alla Società (anche tramite della Contraente) a mezzo telegramma - telex o fax indirizzato all'agenzia che amministra la polizza. Contemporaneamente deve essere inviata per raccomandata alla Società una descrizione dettagliata dell'evento.

Entro sei giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi alla Profilassi postesposizione a materiale biologico potenzialmente infetto così come prevista dal servizio di sorveglianza sanitario (Sorv. San. 04) della Regione Piemonte con comunicazione del Dicembre 2004 Revisione n°1 o comunque secondo le linee guida del Ministero della Salute.

Allegato alla polizza n° 77/149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 6

Tutte le spese mediche sostenute relative ai test HIV sono a carico dell'Assicurato; tuttavia in casi di sinistro indennizzabile a termine di polizza anche dette spese saranno rimborsate dalla Società.

LIQUIDAZIONE

La Società, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio certificato dalla Profilassi postesposizione descritta nel precedente articolo corrisponde l'indennizzo pattuito

4. Tabella INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità Permanente prevista dalle norme che regolano l'assicurazione si intende quella allegata al D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

5. Mancinismo

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

6. Morte presunta

Qualora l'Assicurato sia scomparso e, in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile o dell'art. 211 del Codice della Navigazione, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, l'Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte, salvo che risulti, dagli atti della predetta autorità, che l'evento che ha causato la scomparsa non era compreso nella garanzia assicurativa.

Se dopo la liquidazione dell'indennizzo, l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, l'Impresa ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma liquidata.

7. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di rivalsa che potesse competere per l'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

8. Esonero dichiarazioni altre assicurazioni

L'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di denuncia dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni.

9. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

10. Ernie traumatiche o da sforzo

Per le ernie traumatiche o da sforzo determinate da Infortunio, si conviene quanto segue:

- Qualora l'ernia non risulti - secondo giudizio medico - operabile, la Società corrisponderà un indennizzo per invalidità permanente in base al grado eventualmente residuo, valutabile - in ogni caso - in misura non superiore al 10% della totale;
- Qualora l'ernia risulti - secondo giudizio medico - operabile e la stessa non abbia residuo una invalidità permanente, la Società corrisponderà una indennità giornaliera pari ad 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di € 100,00 per giorno, per una durata pari al periodo di ricovero necessario al relativo intervento chirurgico. La predetta indennità viene corrisposta indipendentemente dalla presenza di altra copertura per il caso ricovero eventualmente prevista in polizza e, comunque, in aggiunta alla stessa.

11. Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello della sede (residenza) dell'Assicurato.

12. Limite di risarcimento

Il limite del massimo risarcimento **per sinistro catastrofale** è di € 5.000.000,00.

Si conviene fra le Parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- Abuso di psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni
- Operazioni chirurgiche accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio
- Pratica professionistica di qualsiasi sport

Allegato alla polizza n° 77/149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 8

Sono altresì esclusi gli infortuni verificatisi in occasione di:

- Delitti dolosi, tentati o compiuti dall'assicurato
- Guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione (salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare "RISCHIO GUERRA")
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi macchine acceleratrici, raggi x ecc...) fatto salvo l'uso di apparecchiature di misura e diagnosi.

Salvo che l'Assicurato provi che l'infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2017.

Il contratto si intenderà prorogato per un ulteriore anno, o più anni, salvo diversa comunicazione scritta che la Società dovrà esplicitamente manifestare al Contraente entro e non oltre 90 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale.

PAGAMENTO DEL PREMIO

La garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni, nel caso in cui il recesso fosse esercitato dalla Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborserà la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sul contratto di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Condizioni patologiche preesistenti - criteri di indennizzabilità

La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da minorazioni e da condizioni patologiche preesistenti.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla TABELLA INAIL sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Liquidazione ai beneficiari per la morte dell'Assicurato

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un indennizzo, per invalidità permanente ed in conseguenza dell'infortunio subito l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Determinazione dell'invalidità permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla TABELLA INAIL.

Allegato alla polizza n° 77/149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 10

Nel caso di una Invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla TABELLA INAIL, si farà riferimento ai criteri di seguito indicati:

- Per le minorazioni, anziché le perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella TABELLA INAIL, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- Per le menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- Nel caso di invalidità permanente non specificata nella TABELLA INAIL, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità, calcolata sulla base dei valori indicati nella TABELLA INAIL e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

IL CONTRAENTE

DIRETTORE

Direzione Patrimonio

Approvvigionamenti e Logistica

Dott. Roberto BARRERI

UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del presente contratto è affidata a AON SPA - CORSO MARCONI 10 10125 TORINO, in qualità di broker di assicurazione della Contraente.

La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE

Direzione Patrimonio

Approvvigionamenti e Logistica

Dott. Roberto BARRERI

UNIPOLSAI ASS.NI

L'Agente

Allegato alla polizza n° 777149604142 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 11